

**Allegato n.2 del Bando per la Sponsorizzazione della manutenzione delle rotatorie
CAPITOLATO SPECIALE TECNICO**

ART. 1 OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere di sistemazione e i necessari lavori di manutenzione delle aree verdi delle rotatorie elencate ed in particolare è tenuto a:

1. adempiere a tutte le obbligazioni descritte nel presente Capitolato e nel progetto presentato in sede di gara, anche con riferimento alle tempistiche ivi indicate;
2. realizzare gli interventi entro 60 giorni dalla consegna delle aree;
3. apporre cartelli (il modello è l'Allegato 1 al Presente Capitolato) come mezzo di comunicazione del proprio marchio e dell'attività di realizzazione e manutenzione per sostenere la riqualificazione della rotatoria, sempre garantendo la visibilità oltre la rotatoria. Il numero massimo dei cartelli sarà pari ai bracci stradali che si immettono sulla rotatoria, e in ogni caso non oltre 4, collocati paralleli al perimetro dell'anello e nell'intersezione che precede il braccio d'uscita, ad una distanza media dal cordolo di 1,5-2,0 m. La dimensione massima dei cartelli dovrà essere 90x60 cm costruiti su pannello in alluminio con pellicola rifrangente bianca, sostenuti da tubolari in acciaio zincato. Nella parte alta del cartello dovrà comparire la scritta "Provincia di Pavia e relativo logo", a seguire "Realizzazione e manutenzione verde a cura di" logo e nome Sponsor";
4. installare i mezzi di comunicazione esclusivamente all'interno dell'aiuola centrale e purché gli impianti rispettino le seguenti ulteriori prescrizioni tecniche:
 - siano monofacciali;
 - abbiano lo stesso formato dimensionale all'interno di ciascuna rotatoria;
 - abbiano colore e caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada;
 - siano realizzati ad immagine e somiglianza del modello allegato;
 - siano appoggiati con continuità al suolo e orientati parallelamente al cordolo;
 - il materiale dei supporti e delle plance devono essere cedevoli agli urti;
5. garantire che per una fascia minima di mt 2 la corona circolare esterna dell'aiuola sia priva di essenze arboree e sia scrupolosamente a prato verde in maniera da garantire la piena visibilità stradale;
6. garantire il programma manutentivo minimo, indicato nell'Allegato n.2 al presente documento;
7. è facoltà dello Sponsor attrezzare le rotatorie con sistemi di irrigazione e/o smaltimento delle acque meteoriche di irrigazione mediante allacciamento ai servizi di rete esistenti. Le acque

- dovranno essere convogliate nella rete fognaria e/o in dispersione conformemente alle normative vigenti, adottando comunque sistemi e tecniche tali da evitare trabocchi lungo la sede stradale;
8. l'esatto posizionamento dei cartelli pubblicitari verrà concordato con l'incaricato dell'Ufficio Tecnico della Provincia di Pavia;
 9. non cedere, anche parzialmente il contratto di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
 10. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzioni incendi, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività sopra citata;

Si precisa che all'interno del cartello è vietato l'inserimento di frecce indicatrici.

Art. 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Provinciale al fine di ottenere la realizzazione ed il mantenimento dell'arredo delle rotatorie da parte dello Sponsor, si impegna ad autorizzare l'inserimento del marchio dello sponsor o di altro simbolo identificativo del medesimo, a mezzo di cartelli all'interno di ciascuna rotatoria, a dare preventiva comunicazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, servizi o strutture a cura dell'Amministrazione stessa o di Imprese impegnate in lavori di interesse pubblico e a provvedere, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

Art. 3 - FACOLTA' A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di:

- introdurre modificazioni negli impianti in corso del contratto di sponsorizzazione. Tali modifiche non potranno aggravare i costi per lo Sponsor. Qualora le modifiche fossero ritenute inaccettabili dallo Sponsor, questi potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza;
- effettuare interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura della stessa o di altri Enti interessati interferenti con la pertinenza stradale oggetto del presente contratto senza che lo Sponsor possa sollevare alcuna eccezione. Al termine degli interventi le zone interessate dovranno essere interamente ripristinate;
- prevedere l'installazione di strutture informative ulteriori.

Art. 4 CONSEGNA AREE E VERIFICHE CORRETTI ADEMPIMENTI

La consegna delle aree oggetto di sponsorizzazione avverrà con la redazione di apposito verbale con allegate foto dello stato di fatto. Dal giorno di consegna lo Sponsor si obbliga a inoltrare richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori con regolarità, garantendone la realizzazione entro 60 (sessanta) gg. I lavori dovranno essere eseguiti da Imprese qualificate ai sensi del D.Lgs. 34/2000 e nel rispetto del D.Lgs. 494/96 e s.m.; dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, lo Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.

Lo Sponsor non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente lo Sponsor. Al termine dei lavori verrà redatto un verbale con allegate foto dello stato di consistenza dell'area affidata e degli interventi di riqualificazione effettuati.

ART. 5 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

La Provincia di Pavia potrà disporre controlli sul buon andamento dei servizi per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'Amministrazione provinciale inoltre, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e la qualità della manutenzione effettuata e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari o straordinari, a carico dello Sponsor, ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza della circolazione stradale entro 76 ore dalla richiesta inviata via fax o e-mail allo stesso.

Lo Sponsor è tenuto a garantire, ai sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria.

ART. 6 – GARANZIE

Lo Sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area così come è obbligato al rispetto della

normativa vigente per l'utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

A garanzia delle obbligazioni dichiarate e per il risarcimento danni lo Sponsor sarà tenuto a presentare una cauzione, anche a mezzo di polizza fidejussoria, per un importo pari ad € 1.000,00, valevole per gli anni dell'affidamento. Lo Sponsor sarà inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che copra qualsiasi danno possa derivare alla Provincia, a terzi e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando la Provincia di Pavia da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni per la sistemazione dell'area e alla manutenzione annuale della stessa così come determinati dai Concorrenti nei progetti presentati.

ART. 8 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, o venga emessa fattura superiore all'entità dei costi di realizzazione e di manutenzione senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 10 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade e l'Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell'accordo qualora, dopo diffida intimata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto è facoltà dell'Amministrazione ritenere come indennizzo la cauzione presentata con polizza fidejussoria. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor è ritenuto responsabile e quindi, segnalato l'evento, concorderà con l'Amministrazione le iniziative in merito.

Per inadempienze che pregiudichino l'attività resta in facoltà della Provincia l'applicazione a carico dello Sponsor di una penalità da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, determinabili a seconda della gravità ed indicativamente riferibili ai seguenti casi:

- Mancato rispetto dei termini indicati per la prestazione del servizio;
- Mancato utilizzo delle specie indicate;
- Mancato rispetto del programma manutentivo;
- Mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la forma e/o la dimensione dei cartelli pubblicitari.

Le penali verranno quantificate dal Dirigente responsabile mediante adozione di provvedimento motivato. Il provvedimento verrà notificato o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sponsor che potrà presentare le proprie difese entro 10 giorni dalla data della notifica o di ricevimento. Scaduto detto termine o qualora il Dirigente responsabile ritenga motivatamente di non poter accogliere le motivazioni addotte a difesa, nei 10 giorni successivi provvede ad applicare la penale.

La Provincia procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 ed ai sensi dell'articolo 1456 cc qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine della Provincia, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività.

La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato dell'Amministrazione provinciale e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 9 AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

E' consentito affidare parte delle attività a terzi previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale. Lo Sponsor resta l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio.

Art. 10 DURATA

I singoli contratti potranno avere una durata massima di sette anni. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere tramite comunicazione a mezzo raccomandata 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale.

Art. 11 RINNOVO

Ciascun contratto aggiudicato per una durata inferiore ad anni sette potrà essere rinnovato a richiesta dello Sponsor e alle medesime condizioni.

La richiesta di rinnovo va presentata entro tre mesi dalla scadenza.

La durata massima del rapporto contrattuale, compresi i rinnovi, non potrà comunque superare i sette anni.

ART. 12 FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Nel caso di aggiudicazione di più rotonde allo stesso Sponsor verrà stipulato un unico contratto.

A seguito di individuazione saranno a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti il contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria).

ART.13 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.

ALLEGATO N.2
CAPITOLATO TECNICO DI MANUTENZIONE ANNUALE

Il programma manutentivo minimo a cui lo Sponsor dovrà attenersi al fine di garantire sia l'attecchimento delle nuove piante o la formazione del prato e la loro successiva crescita è il seguente:

Manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi

- a) pulizia e raccolta manuale da ogni oggetto estraneo (es. carta, materiali di discarica, residui plastici) n. 1 intervento mensile, salvo necessità ulteriori;
- b) taglio n. 7 interventi marzo-settembre;

Manutenzione Arbusti a fioritura annuale

- a) potatura di formazione, di eliminazione del secco e di rinnovo n. 1 intervento febbraio;

Manutenzione Arbusti a fioritura semestrale

- a) potatura di formazione, di eliminazione del secco e di rinnovo n. 1 intervento a gennaio e n.1 intervento a settembre;

Concimazione

- a) n. 1 intervento a febbraio;

Manutenzione impianto di irrigazione

- a) al presentarsi della necessità;